

arch. C. Salvato - dir. tecnico architetto

Dalle stazioni di pompaggio del dissalatore ci si è recati a piedi alla Salina Calcara ritenendo l'unico modo per raggiungerla, invece lungo il percorso sulla stradella larga circa m. 1,50 - 2,00, a servizio delle saline, si sono riscontrate tracce di pneumatici che giungono in prossimità dell'edificio Calcara. Detta stradella non è rappresentata sulla carta I.G.M. 1:25.000 e 1:10.000.

L'edificio di pertinenza della salina foto 17, è di notevoli dimensioni e si affaccia su un lembo di costa abbastanza intatta. Esso è in avanzato stato di degrado e molto difficilmente si potrà operare un consolidamento delle strutture qualora lo stesso potesse essere sfruttato dall'ente gestore, come centro visita, museo ecc., una volta espletate le procedure di acquisizione, essendo l'edificio Calcara di privati.

Tale edificio è inglobato, come già detto, in un'area naturale di notevole pregio ambientale (zona A2 campita in rosso in planimetria).

Altro baglio di rilevante pregio è costituito dalle case Alfano su cui presumibilmente si potrà intervenire con un restauro conservativo.

Percorrendo vari argini di saline più o meno stabili si è finiti al museo del sale, mulino attualmente restaurato dal proprietario.

Riprendendo le automobili ci si è recati presso le ex saline Anselmo, le Salinella e Salina Grande aree tutte in zona A, si rileva quanto segue.

Le Saline Anselmo, ormai disattivate, rappresentano un'altra area (A3 campita in rosso in planimetria) abbastanza valida dal punto di vista ambientale. Come pertinenza di tale salina esiste un corpo di fabbrica di notevoli dimensioni che versa in discrete condizioni e opportunamente restaurato e consolidato potrebbe essere adibito a centro di accoglienza dei visitatori da parte dell'ente gestore.

Altri bagli di rilevanza sono le case Bulgarella (di fronte il museo dal sale) e il baglio Salinelle.

Per ultima si è percorsa la zona B della riserva, fascia compresa tra Salinella, Nubia e il torrente Baiata e delimitata dalla S.P. 21 per un tratto. Tale zona è fortemente antropizzata (vari agglomerati urbani, pista di ippodromo con box di pertinenza a Salina Grande) foto 25, varie industrie e stabilimenti al di fuori del centro urbano di Nubia quali manufatti in cemento e deposito cisterne ditta Gervasi, impresa Cusenza e Badalucco Marmi, una casa in fase di realizzazione.

Sull'alveo di piena del canale di Baiata (zona B) si è rilevata la presenza di un centinaio di pneumatici a circa 200 m. dal ponte.

Si ritiene che tale area possa essere stralciata dall'area della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco, contestualmente alla zona portuale sino all'istituto Pepoli.

W.W.F.

Per quanto già esposto negli interventi precedenti che si condiziona, si rimarca l'imprescindibile necessità che le aree classificate come pre-riserva vengano stralciate dalla perimetrazione in quanto, essendo sede di piccole industrie, depositi e costruzioni tra le peggiori esistenti in Sicilia, non assolverebbero alla funzione di area di protezione da integrare nel sistema di tutela ambientale, comportando conseguentemente, grossi inconvenienti gestionali.

Anche l'area interessata dalla Salina Grande, classificata come zona A, non presenta caratteristiche di naturalità meritevoli e di tutela.

Fermo restando che le Saline, invece, offrono le condizioni adatte al rifugio e al sostentamento dell'avifauna si ritiene che la salina Anselmo, pur rimanendo improduttiva, deve essere mantenuta come un ambiente umido atto a consentire una gestione finalizzata all'incremento e mantenimento dell'avifauna.

(95.44.3716)

DECRETO 11 agosto 1995.

**Integrazione della convenzione di affidamento in gestione della riserva naturale Saline di Trapani e Paceco.**

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali nn. 98/81, 14/88, recanti norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;

Visto il proprio decreto n. 257/44 dell'11 maggio 1995, di istituzione della riserva naturale Saline di Trapani e Paceco;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 40 del 26 giugno 1995;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione di affidamento in gestione della riserva, sottoscritto tra l'Asses-

sorato regionale del territorio e dell'ambiente e il W.W.F., in data 10 agosto 1995;

Assunto che il C.G.A., con parere n. 680/94 del 15 novembre 1994, si è espresso che sulla scelta degli enti affidatari della gestione (tutti enti senza scopo di lucro nell'ambito delle categorie individuate dalla legge) e sulla congruità della spesa (riconosciuta dall'Ispettorato regionale tecnico) il Consiglio non può che rimettersi alle responsabili valutazioni dell'Amministrazione;

Ritenuto che il nulla osta dell'ente gestore per le attività normate nel regolamento d'uso e divieti, in aderenza al citato rilievo della Corte, debba essere accompagnato e preceduto dal parere del consiglio provinciale scientifico;

Decreta:

Art. 1

La convenzione di affidamento in gestione della riserva Saline di Trapani e Paceco, approvata con il decreto n. 257/44 dell'11 maggio 1995 di istituzione, è integrata con l'atto aggiuntivo sottoscritto tra W.W.F. - Italia e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in data 10 agosto 1995.

L'atto aggiuntivo (allegato 1) è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Al regolamento uso e divieti allegato al decreto n. 257/44 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 14

L'ente gestore, onde rilasciare il proprio nulla-osta, richiederà, con propria relazione motivata, il parere del consiglio provinciale scientifico.

Tale parere sarà considerato reso in conformità alla relazione se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 11 agosto 1995.

SARACENO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 1995.

Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 43.

**Allegato n. 1**

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA R.N. SALINE DI TRAPANI E PACECO SOTTOSCRITTA DALLE PARTI IN DATA 3 MAGGIO 1995**

Vista la convenzione stipulata tra le parti in data 3 maggio 1995, relativa all'affidamento in gestione della riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 40 del 26 giugno 1995, relativo al decreto n. 257/44 dell'11 maggio 1995 relativo alla istituzione della riserva naturale Saline di Trapani e Paceco;

Ritenuto, in aderenza ad alcune considerazioni svolte nel citato rilievo, di dovere integrare la precitata convenzione e il regolamento d'uso e divieti;

tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e il W.W.F. - Italia Associazione italiana per il World Wildlife Fund;

Si conviene:

Art. 1

La lettera C, dell'art. 3 della convenzione è così modificata: «a fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico per l'ela-

borazione dello schema di piano di sistemazione della riserva comprendente».

Alla lettera C6, comma 2°, è aggiunto dopo le parole «patrimonio naturale» «sentiti i comuni interessati».

Il comma 4°, lettera C6, art. 3, è cassato.

Alla lettera d) dell'art. 3 dopo le parole «...della presente convenzione» è aggiunto «previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale».

All'art. 3 è aggiunta la seguente lettera g) «l'ente gestore può avvalersi per le convenute funzioni di gestione, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di istituti di ricerca pubblici e privati, di pubbliche amministrazioni, di esperti di comprovata esperienza».

#### Art. 2

L'art. 5 è riformulato come di seguito:

«La determinazione ed erogazione degli indennizzi, individuati all'art. 22, della legge regionale n. 14/88, saranno autorizzati dallo Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria».

#### Art. 3

Al comma 1° dell'art. 9 è aggiunto: «Previo autorizzazione dell'Assessorato».

#### Art. 4

##### Quadro finanziario

In relazione alla formulazione del precedente art. 2 sono eliminate dal quadro finanziario le voci:

— indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;

— indennizzi per danni alla fauna selvatica.

La voce «Acquisizione di immobilizzazioni tecniche», che costituisce spesa di primo impianto, potrà essere attivata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, negli esercizi successivi previa richiesta motivata dell'ente gestore.

Palermo, 10 agosto 1995.

*L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente*  
Saraceno

*Il presidente del W.W.F.*

*Associazione italiana per il World Wildlife Fund*  
Francescato

(95.44.3716)

DECRETO 16 maggio 1995.

**Istituzione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli, ricadente nel territorio del comune di Carini.**

#### L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, recante norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;

Vista la legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, recante modifiche e integrazioni alla citata legge regionale n. 98/81;

Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli, ricadente nel comune di Carini, provincia di Palermo;

Considerato che in attuazione del predetto piano si deve provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla istituzione della riserva sopracitata;

Ritenuto di confermare la delimitazione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli di cui al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, approvato con D.A. n. 970/91;

Visto, altresì, il parere del C.R.P.P.N. espresso nelle sedute del 26 ottobre 1993, 20 gennaio 1994 e 1 febbraio 1994 e successiva nota n. 25 del 18 febbraio 1995 del gruppo XLIV, in ordine al regolamento, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservare nell'area di riserva e di prereserva;

Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'associazione naturalistica Legambiente - Comitato regionale siciliano;

Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV, in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di piano di affidamento in gestione;

Visto il parere n. 680/94 del 15 novembre 1994, con il quale il Consiglio di giustizia amministrativa si è espresso favorevolmente sullo schema di convenzione tra questo Assessorato e la Legambiente - Comitato regionale siciliano, ove sono individuati:

1) gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali della riserva;

2) le voci di spesa del quadro finanziario, ammontanti a L. 255.458.000;

Vista la convenzione di affidamento sottoscritta tra le parti soprarichiamate in data 28 febbraio 1995;

Ritenuto di condividere il sopracitato parere e, pertanto, di affidare alla Legambiente - Delegazione regionale siciliana, la gestione della riserva naturale integrale in parola;

Ritenuto di dovere impegnare la somma di lire 255.458.000 per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli di cui al quadro finanziario riportato nella citata convenzione di cui all'allegato n. 3 che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

#### Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli, ricadente nel territorio del comune di Carini, provincia di Palermo.

#### Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000 fg. 249 III N.E, di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificatamente, con lettera A, l'area destinata a riserva e con lettera B, l'area destinata a prereserva.

#### Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale. Ciò al fine di conservare nella sua integrità l'ambiente naturale perché di notevole interesse speleologico, paleontologico, biologico.

#### Art. 4

Nei territori destinati a riserva e prereserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.